



Quotidiano

Enti Locali & Pa

18 Lug
2016

SEGNALIBRO ☆

FACEBOOK | f

TWITTER | t

STAMPA | p

HOME › PERSONALE

Q
E
L

Ma le multe possono finanziare progetti incentivanti come parte variabile per migliorare i servizi

di Federica Caponi

Le risorse derivanti dalle sanzioni amministrative per la violazione al codice della strada possono finanziare progetti incentivanti ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del contratto collettivo nazionale 1° aprile 1999, finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale, al potenziamento dei controlli, a rafforzare il servizio di sorveglianza territoriale nelle ore notturne. Questo il chiarimento fornito dalla Corte dei conti sezione controllo dell'Abruzzo, con la [deliberazione n. 151/2016](#), con cui i magistrati contabili hanno risposto al sindaco di un Comune che chiedeva se parte delle somme derivanti dall'applicazione dell'articolo 208, comma 5-bis del Dlgs 285/1992 (codice della strada) potessero essere utilizzate per finanziare il trattamento accessorio del personale della polizia locale investito di specifiche responsabilità in relazione alla prevenzione di illeciti latamente connessi con la circolazione stradale, ovvero lesivi del godimento delle infrastrutture destinate alla viabilità e se potevano essere considerate fuori dai vincoli che gravano sul fondo 2016, ex articolo 1, comma 236, della legge 208/2015 (si veda anche il [Quotidiano degli enti locali e della Pa del 15 luglio 2016](#)).

La destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

L'articolo 208 del codice della strada disciplina in modo puntuale la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, derogando al principio di unità del bilancio, consentendo che i proventi derivanti da sanzioni amministrative siano vincolati a specifiche finalità

previste per legge, al fine di correlare parte delle somme incassate dagli enti al miglioramento della sicurezza e al potenziamento delle attività di controllo sulla circolazione stradale. In particolare, il comma 5-bis prevede la possibilità di destinare parte delle risorse, tra le altre, «al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni».

La Corte dei conti ha chiarito che non è corretto inserire nel fondo incentivante direttamente tali risorse, in quanto il fondo è finanziato esclusivamente dalle disposizioni previste nei contratti collettivi e tra queste non è menzionato l'articolo 208 del Dlgs 285/1992. Inoltre, tali risorse hanno di per sé carattere straordinario e come tali non potrebbero essere utilizzate per finanziare spese ripetitive e continuative, a garanzia dell'equilibrio finanziario dell'ente.

Quando è possibile il finanziamento

I magistrati contabili hanno però ricordato che il finanziamento del trattamento accessorio con le risorse derivanti dal codice della strada può avvenire ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del contratto collettivo nazionale 1° aprile 1999. Tale disposizione contrattuale permette agli enti locali di aumentare il fondo incentivante in caso di attivazione di nuovi servizi o di incremento di quelli esistenti.

Gli importi inseriti nel fondo ex articolo 15, comma 5, «parte variabile», tuttavia, non sempre sono risultati coerenti con i presupposti normativi. Il fenomeno si è accentuato nel corso del tempo, da quando gli enti, come riscontrato in molte verifiche ispettive della Ragioneria generale dello Stato, hanno utilizzato tale facoltà quasi come somme "stabili" di anno in anno.

I chiarimenti dell'Aran

È necessario però ricordare che nel 2015 l'Aran è tornata a precisare le condizioni che possono consentire a un comune di incrementare il fondo delle risorse decentrate ex articolo 15, comma 5, nel parere prot. n. 19932 del 18 giugno 2015.

L'Agenzia ha ribadito che l'incremento è ammesso espressamente per gli enti locali in caso di rispetto dei parametri di virtuosità per la spesa di personale, previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché dei vincoli di bilancio e adesso anche dei nuovi saldi.

Al contempo, però, ha ammesso per la prima volta che tali risorse possano essere utilizzate per il finanziamento di istituti del trattamento accessorio diversi dai «compensi di produttività», comunque finalizzati a remunerare specifiche ed effettive prestazioni lavorative, anche comportanti l'assunzione di particolari responsabilità, necessarie per il conseguimento degli obiettivi di performance organizzativa. A tal proposito, l'Aran ha precisato che «sulla base dell'indicata lettura interpretativa, si ritiene che le

risorse in questione possano essere utilizzate anche per finanziare istituti come, ad esempio, il turno o la reperibilità, quando gli stessi siano funzionali al conseguimento degli obiettivi di performance organizzativa che hanno motivato l'incremento (ad esempio, per attivare una organizzazione per turni cui è correlato l'obiettivo di performance organizzativa di ampliare l'orario di apertura al pubblico di un ufficio o di estendere temporalmente l'erogazione di un determinato servizio)». Tali risorse comunque non potranno in alcun modo essere automaticamente confermate e stabilizzate negli anni successivi.

Anche alla luce di tale chiarimento, risulta quindi coerente l'utilizzo delle risorse che sono incassate dall'ente a titolo di sanzioni del codice della strada per finanziare somme aggiuntive da inserire nel fondo incentivante dei dipendenti ex articolo 15, comma 5, del contratto collettivo 1° aprile 1999 al fine di remunerare attività che comportino un miglioramento della sicurezza stradale o il potenziamento dei controlli, magari attraverso il rafforzamento del servizio di sorveglianza territoriale nelle ore notturne, nel rispetto delle previsioni contenute nell'articolo 208 del Dlgs 285/1992.

Il tetto del fondo 2015

Infine, è necessario ricordare che una volta inserite nel fondo, ai sensi del citato articolo 15 comma 5, tali somme sono assoggettate al tetto del fondo 2015, nel rispetto del comma 236 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 che ha previsto che «dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, (...) non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015».

Come chiarito dai giudici contabili, la perentorietà del tetto e la sua applicabilità di portata generale non consente di escludere dal rispetto di tale limite quote di trattamento accessorio, a prescindere dalle modalità con cui esse siano in concreto alimentate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRELATI

SVILUPPO E INNOVAZIONE

15 Dicembre 2014

Politica agricola comune, finanziamenti diretti per azioni di comunicazione locale

SVILUPPO E INNOVAZIONE

29 Maggio 2015

Por Regioni centrali, completo il quadro della nuova programmazione Ue

SVILUPPO E INNOVAZIONE

07 Maggio 2015

Coesione: al nuovo organismo di audit pochi uomini e molti compiti

APPROFONDIMENTI OPERATIVI

[Pubblica Amministrazione 24](#) 

**Garante per la protezione dei dati personali:
News-letter 29/03/2016, n. 413
Sicurezza banche dati, Caf, recupero crediti nel
mirino del Garante - Fondi a partiti per telefono
e sms: via libera del Garante
Tutela della privacy - Trattamento dati personali
- Attività ispettiva del Garante della privacy -
Sicurezza delle banche dati - Attività dei Caf
legata alla trasmissione on line del 730
precompilato - Fondi ai partiti per telefono e sms
- No al riconoscimento facciale per ottenere
finanziamenti - Trasporto pubblico a Bari
scatola nera**

[Pubblica Amministrazione 24](#) 

**Istituto Nazionale Previdenza Sociale: Circolare
11/02/2016, n. 27
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito
del personale delle aziende di trasporto
pubblico. Decreto interministeriale n. 86985 del
9 gennaio 2015, di adeguamento all'articolo 3,
della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive
modificazioni, e articoli 26 e ss., del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Finanziamento. Adempimenti procedurali.
Modalità di composizione del flusso Uniemens.
Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Fondi di solidarietà - Fondo di solidarietà per il**

sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico - Aziende pubbliche e private che svolgono servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari - Aziende con media occupazionale compresa tra più di cinque e quindici dipendenti - Modalità di finanziamento delle prestazioni

Pubblica Amministrazione 24 

Istituto Nazionale Previdenza Sociale: Circolare 21/05/2015, n. 104

Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo. Decreto interministeriale n. 82761 del 20 giugno 2014, adeguamento all'articolo 3 della legge n. 92/2012. Assegno straordinario di sostegno al reddito e contribuzione correlata.

Finanziamento. Adempimenti procedurali. Modalità di compilazione del flusso Uniemens. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. Sostegno al reddito - Fondi di solidarietà - Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo - Assegno straordinario di sostegno al reddito e contribuzione correlata - Modalità di finanziamento

Pubblica Amministrazione 24 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Nota 06/03/2015, n. 5 (prot. n. 37/0003929) Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Fondo di solidarietà residuale ex art. 3, comma 19, L. n. 92/2012 - lavoratori svantaggiati delle cooperative sociali di tipo b).

Fondi di solidarietà - Fondo di solidarietà residuale ex art. 3, c. 19, L. 92/2012 (riforma del lavoro Fornero) - Lavoro in cooperativa -

Lavoratori svantaggiati delle cooperative sociali di tipo b) - Esclusione dal versamento del contributo ordinario per il finanziamento del fondo

Pubblica Amministrazione 24 

Istituto Nazionale Previdenza Sociale: Messaggio 26/01/2016, n. 306

**Fondo di integrazione salariale. Articolo 29
Decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.
Ammortizzatori sociali - Fondi di solidarietà -
Fondo di integrazione salariale (FIS) -
Finanziamento del fondo dal 1° gennaio 2016 -
Aliquota di contribuzione - f.i.s. d.lgs. 148/2015**